

**Edizione di venerdì 25 Febbraio 2022**

## **EDITORIALI**

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 22 febbraio**  
di **Laura Mazzola**

## **ADEMPIMENTI**

**Convertito in legge il Milleproroghe: le principali novità in sintesi**  
di **Lucia Recchioni**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Le “novità” del quadro RW 2022**  
di **Ennio Vial**

## **ACCERTAMENTO**

**No utili extra-bilancio al socio non amministratore**  
di **Angelo Ginex**

## **CRISI D'IMPRESA**

**L'irrevocabilità dei pagamenti effettuati “nei termini d'uso”**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Parco Avventura di Cortina**  
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## EDITORIALI

# ***Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 22 febbraio***

di **Laura Mazzola**



Il **diciannovesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata alla **disciplina fiscale degli autoveicoli assegnati ai dipendenti**, mentre nell’ambito della sessione **“scadenziario”**, dopo aver evidenziato le **principali scadenze di fine mese**, è stata approfondita la compilazione del **quadro VP**, all’interno del modello di dichiarazione annuale Iva, **in alternativa all’invio della Li.Pe.** relativa al quarto trimestre 2021.

Infine, nella sessione **“adempimenti in pratica”** è stata esaminato il **piano dei conti standard di TeamSystem**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

- 3. DICHIARAZIONE IVA: QUADRO VP**
- 2. COMPENSAZIONE IVA ANNO PRECEDENTE**
- 1. DECORRENZA DELL’UTILIZZO DEL CREDITO IVA**

**# 10**

## Dichiarazione Iva: trasporto beni da UE

***Nel 2021 una società francese ha fatturato 1.000 euro a società italiana per servizio di trasporto di beni dalla Francia a Napoli. La società francese ha emesso fattura senza Iva, in quanto trattasi di prestazione di servizi di cui all'articolo 7-terdel D.P.R. 633/1972. Come occorre compilare la dichiarazione Iva? Deve essere compilato sia il quadro VF che il quadro VJ?***

**L.T.**

---

La società italiana, che ha ricevuto la fattura dalla società francese, deve:

- aver integrato la fattura ricevuta con Iva italiana al 22 per cento (pari a 220 euro);
- compilare il quadro VF, in particolare il rigo VF14 indicando, nel campo 1, l'imponibile di 1.000 euro e, nel campo 2, l'imposta pari a 220 euro;
- compilare il quadro VJ, in particolare, il rigo VJ3, indicando sempre, nel campo 1, l'imponibile di 1.000 euro e, nel campo 2, l'imposta pari a 220 euro.

## # 9

### Detrazione Iva auto assegnata ai dipendenti

---

***In quale misura è possibile detrarre l'Iva in caso di auto assegnata ai dipendenti?***

**E.F.**

---

Per rispondere al quesito occorre distinguere due casi:

- 1) auto concessa a titolo gratuito: in questa ipotesi la concessione dell'auto non rappresenta una prestazione di servizi, in quanto manca il corrispettivo, e si applica dal lato passivo il disposto dell'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972.
- 2) auto concessa con addebito al dipendente: in questo caso, invece, la concessione rappresenta un'operazione rilevante ai fini del tributo e, di conseguenza, applicando il principio della detrazione specifica, è possibile recuperare l'imposta nella misura del 100 per cento.

## # 8

### Limite deducibilità veicoli assegnati ai dipendenti

---

***Alla deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli assegnati ai dipendenti si applica il limite di deducibilità di 18.075,99 euro?***

**S.R.**

---

La risposta è negativa.

L'articolo 164, comma 1 lett. b-bis), del Tuir, nel disciplinare la deduzione dei costi degli autoveicoli assegnati ai dipendenti, non pone limite di valore; pertanto, si applica solo il limite di deducibilità pari al 70 per cento.

## **# 7**

### **Dichiarazione Iva: passaggio a forfetario**

---

***Contribuente che sceglie di passare al regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2022: deve indicare tale scelta all'interno del quadro VO della dichiarazione Iva 2023?***

**L.&L. s.s.**

---

All'interno della dichiarazione annuale Iva 2022, relativa al 2021, occorre compilare il rigo VA14, indicando che a partire dal 2022 il soggetto è forfetario.

Ovviamente nessuna dichiarazione Iva sarà presentata nel 2023, in relazione al periodo di imposta 2022.

## **# 6**

### **Detrazione Iva: cessazione attività**

---

***Contribuente ha cessato l'attività il 31 dicembre 2021. Le fatture di acquisto datate 31 dicembre e ricevute entro il 12 gennaio possono essere detratte e dedotte?***

**G.V.**

---

Purtroppo, l'Iva non può essere detratta, in quanto la fattura è stata ricevuta tardivamente.

Sulla deduzione del costo occorre comprendere se la contabilità è semplificata o ordinaria. Infatti, nella contabilità può essere considerata per competenza la parte del costo della fattura.

## # 5

### Dichiarazione Iva: fattura art. 9

---

***È corretto inserire nel rigo VF18 campo 1 le fatture di acquisto ricevute da un soggetto italiano non imponibili art. 9?***

**P.E.**

---

Si evidenzia che, come indicato all'interno delle istruzioni ministeriali, all'interno del rigo VF18, campo 1, occorre inserire tutti gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza l'utilizzo del *plafond*.

Pertanto, si ritiene che le operazioni passive di cui all'articolo 9 D.P.R. 633/1972 debbano essere indicate in tale campo.

## #4

### Omesso invio Li.Pe.: sanzione

---

***La sanzione del ravvedimento della Li.Pe., come da ultima slide, è sia in caso di dati errati che in caso di omessa presentazione? Ovvero se non è stata spedita la Li.Pe. al 30/11, è sufficiente pagare la sanzione e compilare il quadro VH in DAI?***

**ST.R. DI R D.SSA E**

---

Laddove una o più comunicazioni periodiche (Li.Pe.) non siano state trasmesse nei termini, oppure si ravveda la necessità di comunicare variazioni ai dati originariamente inviati, occorre indicare i dati corretti nel quadro VH ed avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per versare la sanzione in misura ridotta.

Chiaramente, a fronte di una comunicazione periodica originariamente omessa o trasmessa con dati errati, ma già oggetto di nuova trasmissione, i dati si considerano correttamente trasmessi all'Erario; pertanto, in questo caso, non è necessario compilare il quadro VH, posto che è già stato posto rimedio all'errore originariamente commesso.

## # 3

## Dichiarazione Iva: quadro VP

---

***Il quadro VP è sempre obbligatorio?***

**A.G.**

---

Il quadro VP non è sempre obbligatorio.

È obbligatorio solo nell'ipotesi di invio della dichiarazione annuale Iva prima del 28 febbraio, al fine di fornire all'Agenzia delle entrate i dati della liquidazione periodica entro la scadenza.

## # 2

### Compensazione Iva anno precedente

---

***Fino al momento di presentazione della dichiarazione Iva posso ancora compensare il credito dell'anno precedente?***

**R.T.**

---

Assolutamente sì.

In particolare, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione Iva 2022, all'interno della quale il credito sarà "rigenerato" andandosi a sommare a quello relativo al 2020, si potrà continuare a compensare l'Iva con il codice 6099 e l'anno 2020.

## # 1

### Decorrenza dell'utilizzo del credito Iva

---

***Possiamo già iniziare ad utilizzare il credito Iva 2021? Se sì, a decorrere da quale data?***

**R.G.**

---

Il credito Iva maturato al 31 dicembre 2021 poteva essere utilizzato in compensazione, per il pagamento di imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già ad inizio anno, ad esempio a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2022, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro può, invece, essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022, ma soltanto se la dichiarazione Iva riporta il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Inoltre, si ricorda che i contribuenti "virtuosi", che hanno ottenuto un punteggio Isa elevato almeno pari a 8 o, alternativamente, 8,5 come media tra il voto Isa relativo al periodo di imposta 2020 e a quello precedente, sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati all'interno della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## ADEMPIMENTI

### ***Convertito in legge il Milleproroghe: le principali novità in sintesi***

di Lucia Recchioni



Nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio, il Senato ha **approvato definitivamente il disegno di legge di conversione**, con modificazioni, del **decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021)**. Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le **principali novità fiscali**.

**Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche**  
**Articolo 1, comma 28 ter, e articolo 3 septies**

Viene **prorogata al 31 luglio 2022** (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l'applicabilità delle **sanzioni** previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l'anno 2021.

Per l'anno **2022**, invece, viene previsto che **le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023**.

Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l'**obbligo di pubblicare**, entro il **30 giugno di ogni anno**, in **bilancio** o sul **sito internet**, le **informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

**Rateazioni: nuovi termini per i decaduti**  
**Articolo 2-ter**

Vengono riaperti i termini per presentare la **richiesta di rateazione** a favore dei contribuenti con **piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020** (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), **sia intervenuta la decadenza dal beneficio**.

La richiesta può essere **presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022**.

**Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggio**  
**Articolo 3, comma 1**

Viene **confermato** quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le **assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente "a distanza"** fino al **31 luglio**



2022.

Per **approfondimenti** si rinvia al precedente contributo “[Assemblee a distanza fino al 31 luglio 2022](#)”.

Nell'ambito della disciplina **antiriciclaggio** vengono introdotte nuove modalità di **assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica** della clientela **anche senza la presenza fisica** del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a **servizi di disposizione di ordini di pagamento** e a servizi di informazione sui conti).

Ben più importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della **tutela del segnalante di operazioni sospette** (sempre nell'ambito della disciplina **antiriciclaggio**): tra l'altro, viene previsto che i **dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero** né in quello per il dibattimento, **né possono essere in altro modo rivelati**, salvo che ciò risulti **indispensabile** ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

**Riduzione del capitale per perdite**  
**Articolo 3, comma 1-ter**

Anche per le **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile** per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l'**obbligo di riduzione del capitale** e lo **scioglimento di società** per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).

**Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d'imposta**  
**Articolo 3, comma 5-bis**

Nei casi di **tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione dell'ordinaria sanzione** (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è **effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).

**Termini agevolazione prima casa**  
**Articolo 3, comma 5-septies**

Viene prorogata al **31 marzo 2022** (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la **sospensione dei termini** che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'**acquisto o al riacquisto della prima casa**.

**Obbligo formativo revisori legali**  
**Articolo 3, comma 5-terdecies**

Il **mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua** da parte degli **iscritti nel registro dei revisori legali**, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022.

**Sospensione degli ammortamenti**  
**Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies**

Viene riconosciuta la **facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni** anche all'**esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020** (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell'esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento).

**Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo**  
**Articolo 3, comma 6-quater**

Vengono **prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022** per i soggetti che svolgono attività di **allevamento avicunicolo o suinicolo** colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

**Limitazioni all'uso del contante**  
**Articolo 3, comma 6-septies**

Il limite per la circolazione del contante **torna ad essere quello di 2.000 euro** (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) **fino al 31 dicembre 2022**, per **ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

**Credito d'imposta beni strumentali: proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti**  
**Articolo 3-quater**

Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il **credito d'imposta beni strumentali nell'anno 2021** anche per gli investimenti **effettuati entro il 30 dicembre 2022** (e non solo fino al 30 giugno 2022), **sempre a condizione** che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore e sia **avvenuto il pagamento di acconti** in misura almeno **pari al 20 per cento del costo di acquisizione**.

**Visto e asseverazione per gli interventi edilizi "minori": decorrenza esonero**  
**Articolo 3-sexies**

Viene precisato che **per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021** per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in **edilizia libera** o di **importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, **non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese**.

**Proroga versamento dell'Irap "sospesa"**  
**Articolo 20-bis**

Viene **nuovamente posticipato al 30 giugno 2022** il termine per il **versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa** ai sensi dell'articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di **errata applicazione delle disposizioni** relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul **"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Le “novità” del quadro RW 2022**

di **Ennio Vial**



Il quadro RW presente nel modello **Redditi persone fisiche 2022** non presenta alcuna novità, né sotto il profilo delle istruzioni, né sotto il profilo del modello stesso.

Analoghe considerazioni valgono anche per il quadro presente nel **Modello Redditi società di persone e nel modello Redditi enti non commerciali**. Quindi **nulla di nuovo da segnalare**.

Eppure, a dispetto della **dichiarazione dei redditi**, molti sono i temi di attualità del quadro RW.

Segnalandoli, non in ordine di importanza, possiamo partire dal delicato tema delle **criptovalute**.

L'**Agenzia delle Entrate** ha espresso ufficialmente la propria posizione, in assoluta linea con il passato, nella [risposta ad istanza di interpello n. 788 del 24.11.2021](#).

Secondo l'Ufficio le valute virtuali sono **assimilate a valute estere detenute all'estero**. Ciò comporta la necessità di **monitorarle nel quadro RW** e la necessità di valutarne l'imponibilità nel quadro RT ai sensi della lett. c ter) dell'[articolo 67 Tuir](#).

La tesi dell'Ufficio è stata recentemente **avallata**, anche se solo per l'aspetto reddituale, dalla **CTR Veneto con la sentenza n. 1505/2/2021 del 6.12.2021**

Ricordiamo come questa impostazione **non è assolutamente condivisa** dalla dottrina.

Il “peccato originale” dell'Agenzia sarebbe stato commesso nel lontano 2016 con la [risoluzione 72/E/2016](#) quando le **valute virtuali sono state erroneamente assimilate alle valute estere**.

Molti, tuttavia, **non si adeguano** in quanto confidano nel fatto che l'Agenzia **non verrà mai a conoscenza della detenzione delle valute virtuali**.

Invero, questo ragionamento è destinato a sfumare in quanto il **D.M. 13.1.2022** ha previsto che i fornitori di servizi sono **tenuti a trasmettere i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni su base trimestrale al Ministero dell'economia**.

La soluzione di utilizzare operatori esteri per eludere la disciplina non è soluzione confacente in quanto per chi opererà in Italia sarà **obbligatoria l'iscrizione nel registro della valuta** gestito dall'Oam (**organismo agenti e mediatori**), pena l'oscuramento del sito.

Altro tema di attualità sul quadro RW è quello del **monitoraggio fiscale in capo ai titolari effettivi del trust**.

Abbiamo già affrontato il tema in **altri interventi di Ecnews**, ai quali rinviamo.

Su tema si innesta anche il [provvedimento prot. n. 40601 del 08.02.2022](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha annunciato, anche in relazione all'annualità **2018**, l'invio di una serie di lettere di *compliance* a seguito delle **informazioni giunte in Italia attraverso lo scambio internazionale CRS**.

Il contribuente sarà tenuto a fornire una **memoria illustrativa** nel caso in cui le informazioni dell'Ufficio **non siano corrette** oppure, se pur essendo corrette, **la fattispecie concreta non comporta l'obbligo di monitoraggio fiscale**.

Diversamente, se le osservazioni dell'Ufficio sono **pertinenti**, il contribuente sarà indotto ad aderire alla **procedura del ravvedimento oneroso**, sempre a condizione che le dichiarazioni originali siano state all'epoca presentate.

Segnaliamo, infine, come il **crescente interesse dell'Agenzia per il monitoraggio fiscale** renda sempre più **attuali temi classici mai risolti** in modo definitivo come la questione della ripartizione delle sanzioni in caso di contitolari di investimenti esteri di natura finanziaria.

## ACCERTAMENTO

---

### ***No utili extra-bilancio al socio non amministratore***

di Angelo Ginex



In tema di accertamento, la **presunzione di distribuzione** ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli **utili extra-bilancio**, non opera nei confronti del socio che abbia fornito la **prova** della sua **estraneità** alla **gestione e conduzione societaria**.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 6119, depositata ieri 24 febbraio**, la quale consolida il filone giurisprudenziale in materia di accertamento in capo ai soci dei maggiori utili extra-bilancio della società di capitali a ristretta base sociale (cfr., **Cass. n. 26248/2010; n. 19680/2012; n. 8473/2014; n. 1932/2016; n. 23247/2018; n. 27049/2019**).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento**, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il **maggior reddito** del contribuente, derivante dalla **partecipazione ad una S.r.l. a ristretta base sociale**; detta società, a sua volta, era risultata destinataria di un avviso di accertamento, divenuto poi definitivo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

Tale atto veniva impugnato dal socio, il quale risultava vittorioso all'esito dei due gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva affermato che la **presunzione di distribuzione** ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa degli utili extra-contabili, opera **in via automatica solo nel caso del socio che rivesta la qualifica di amministratore della società e/o abbia la sua rappresentanza legale**; mentre per gli altri soci, i quali non hanno la disponibilità degli utili occulti, l'Ufficio deve fornire la prova del loro coinvolgimento della gestione sociale.

Avverso tale decisione proponeva **ricorso in Cassazione** l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un **unico motivo** di doglianza, con cui lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'[articolo 2697 cod.civ.](#) e dell'[articolo 38, comma 3, D.P.R. 600/1973](#).

L'Ufficio deduceva che la CTR aveva ritenuto **erroneamente non operante la presunzione** di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli utili extra-bilancio, affermando come l'operatività della presunzione sia **subordinata alla prova, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del coinvolgimento del socio nella gestione della società**. Esso, inoltre, contestava l'affermazione del giudice di appello secondo cui il solo fatto di essere socio non può portare alla conclusione di avere la disponibilità degli utili extra-bilancio, i quali sarebbero invece **unicamente a disposizione dell'amministratore**.

La Corte di Cassazione ha dichiarato **inammissibile il ricorso** proposto dall'Agenzia delle Entrate, evidenziando come essa abbia censurato soltanto la dedotta **violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al riparto dell'onere probatorio** in tema di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli utili extra-bilancio. Essa, invece, **non ha contestato** – come osservato dai giudici di legittimità – **l'accertamento** compiuto dalla CTR in merito alla **estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria**, che consente quindi il superamento della presunzione di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli utili extra-bilancio e che prescinde dal ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio erroneamente posto a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che la CTR aveva affermato che: «**Nel caso di specie detta prova non è stata fornita, anzi al contrario, sia nel PVC di riferimento sia nel procedimento penale instaurato e sia nell'atto di appello dove l'agenzia precisa che i prelevamenti furono operati dall'amministratore e non già dai soci, i soci proprietari delle quote sociali, tra cui il contribuente, sono risultati estranei alla gestione della società oggetto dell'avviso di accertamento principale**».

Ciò detto, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento in materia secondo cui **l'accertamento di utili extra-contabili** in capo alla **società di capitali a ristretta base sociale**, consente di inferire la loro **distribuzione tra i soci** in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la **prova contraria** costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr., **Cass. n. 26248/2010; n. 8473/2014; n. 27049/2019**).

È stato altresì rammentato che il principio sopra enunciato è stato completato dalla Corte di Cassazione con la precisazione che **la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente socio dimostrando l'estraneità alla gestione e conduzione societaria** (cfr., **Cass. n. 19680/2012; n. 24572/2014; n. 1932/2016; n. 26873/2016; n. 17461/2017; n. 18042/2018; n. 23247/2018**).

Sulla base di quanto sopra, quindi, la Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, dal momento che – come detto – il giudice di appello aveva ritenuto **che dagli elementi acquisiti al processo e specificamente indicati in sentenza**, emergesse la prova positiva della **estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria**, e che **tale accertamento non è stato oggetto di specifica censura**.



## CRISI D'IMPRESA

### ***L'irrevocabilità dei pagamenti effettuati “nei termini d'uso”***

di **Luigi Ferrajoli**



Argomento di peculiare interesse riguarda, in materia fallimentare, **l'esenzione dall'azione revocatoria**, fattispecie disciplinata dall'[articolo 67, comma 3, L.F.](#)

Preliminarmente, si osserva che la *ratio* dell'**azione revocatoria**, come regola, è quella di preservare la *par condicio creditorum*, onde le operazioni poste in essere nel cd. "periodo sospetto" dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano **incorrere nella sanzione dell'inefficacia**.

Sul punto, merita un dettagliato approfondimento la fattispecie, disciplinata **dall'articolo 67, comma 3, lett. a), L.F.**, la quale prevede che: "*non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa **nei termini d'uso***".

La questione è stata molto discussa e la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha cercato di fare chiarezza in proposito.

In primo luogo, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 25162/2016**, nell'interpretare tale disposizione, ha ritenuto che occorresse aver riguardo al "**rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento**" e "**non già alla prassi del settore economico di riferimento**".

Tale principio è stato nel tempo confermato da successive sentenze della stessa Corte di Cassazione, che hanno avuto modo di precisare quanto segue:

a) occorre individuare fra le parti la "**consuetudine di estinguere i debiti attraverso**" date modalità (**Cassazione, n. 5587/2018**);

b) "**se il ritardo rispetto alla scadenza *pattizamente convenuta* sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalentemente rispetto al regolamento negoziale**" (Cassazione, n.

7580/2019);

c) la norma richiede “la dimostrazione non tanto dell’assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle **modalità di adempimento** invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti, nel caso di specie, si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti” (Cassazione, n. 9851/2019).

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27939/2020, ha ritenuto di **confermare tale orientamento e di puntualizzare ulteriori aspetti della fattispecie de qua**.

Innanzitutto, è bene premettere che **le modalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono articolarsi in vari modi**.

Per tale ragione, la sentenza citata ha statuito che “l’interpretazione della L. F., articolo 67, comma 3, lett. a), deve muovere dalla considerazione secondo cui **la fattispecie ha riguardo ad una modalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che – pur divergendo dalle clausole negoziali – sia ricompresa “nei termini d’uso”. (...) In particolare, la previsione della lettera a) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella del numero 2 del comma 1 dell’articolo 67 l. fall.**”, che prevede la **revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento** compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ne consegue, pertanto, che il pagamento **resta fermo ed efficace tutte le volte** che fra le parti si sia instaurata **una prassi anteriore** – adeguatamente consolidata e stabile – **volta a derogare** a quella clausola contrattuale e ad introdurre **così le modalità di adempimento** con termini diversi e più lunghi, come nuova regola *inter partes*.

Il Giudice di legittimità, con la [sentenza n. 608 dell’11.01.2022](#), si è conformato all’orientamento sopra esposto, affermando il seguente principio di diritto: “l’interpretazione della L. Fall., articolo 67, comma 3, lett. a), è nel senso che **non sono revocabili** quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, **eseguiti ed accettati in termini diversi**, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti “**in ritardo**”, **ossia inesatti adempimenti**, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., in capo all’accipiens”.

Ne consegue, pertanto, l’**irrevocabilità** di tali pagamenti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ulteriormente sottolineato come, sulla base **del principio precedentemente esposto**, non è sufficiente fare riferimento alla disciplina negoziale originaria, nella valutazione di un rapporto, **ma occorre accertare, concretamente**, se tra il soggetto pagante e il destinatario del versamento si sia instaurata una prassi in via di fatto, modificativa degli accordi a suo tempo conclusi.



## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### **Parco Avventura di Cortina**

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

**Cortina Adrenalin Center** è il **primo parco avventura in Italia** realizzato a **Cortina d'Ampezzo**.

Si trova a **Località Ronco**, in un bosco di larici e i suoi percorsi si snodano su 1300 m. collegati da un albero all'altro. Sono accessibili a tutti, unico requisito è avere un'**altezza minima di 140 cm**. I percorsi nel Cortina Adrenalin Center sono di difficoltà crescente e sono stati studiati in modo che si riesca ad affrontare l'intero tracciato autonomamente partendo da una piccola difficoltà che cresce con l'aumentare dell'altezza da terra. Ogni percorso si completa con l'abbassarsi dell'altezza per giungere al suolo. Il percorso completo tra funi, ponti e carrucole è suddiviso in 15 step e il **tempo di percorrenza è di circa 2 ore**.

Prima di iniziare il percorso è obbligatorio un **briefing formativo** in cui viene insegnato l'uso dell'attrezzatura ed effettuato un "giro di prova" a 4 m da terra. Chiunque accede al parco avventura viene dotato di dispositivi di protezione individuale di sicurezza, l'istruttore controlla e spiega come affrontare il parco e si assicura che ogni persona abbia imparato i movimenti base che si ripeteranno sui percorsi più alti.

Il percorso è composto da linee attrezzate con l'ausilio di:

- scaletta a pioli;
- carrucola su trapezio;
- scala sospesa orizzontale;
- rete da risalire;
- passaggio di staffe;
- passerella su altalene oblique;
- un semi ponte tibetano;
- scala orizzontale posta sulla testa;
- sequenza di liane;
- salto di Tarzan.

L'itinerario è intuitivo, provvisto di cartelli in italiano, inglese e francese che spiegano il percorso successivo.

All'interno del Cortina Adrenalin Center sono presenti anche:

- **un parco per i più piccoli**: adatto ai bambini a partire da 120 cm di altezza a partire dai 6 anni d'età. L'altezza da terra varia da 2,5 a 7,5 m.;

- **un parco per i midi:** adatto sia agli adulti che ai ragazzi con altezza a partire da 140 cm. con un peso minimo di 20 Kg massimo 130 Kg. L'altezza da terra varia da 2,5 a 16 mt.;
- **un parco avventura:** percorsi per adulti, considerati *extra* quindi c'è da aggiungere un supplemento alla tariffa base. Con peso minimo di 20 Kg massimo 130 Kg. L'altezza del percorso da terra va da 8 a 17 mt.



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**